



42^a EDIZIONE TORNEO "COPPA TOSCANA"
RISERVATO ALLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Comitato Regionale della Toscana F.I.G.C.-L.N.D. indice per la stagione sportiva 2025/2026 la 42^a edizione della Coppa Toscana riservata alle società partecipanti alla **Prima Categoria**.

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata secondo il presente regolamento.

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre di Prima Categoria non avendo ricevuto, entro il termine pubblicato con Comunicato Ufficiale, nessuna comunicazione di rinuncia.

FORMULA

I turni si svolgono per "triangolari" e "accoppiamenti", effettuati con il criterio di vicinorietà e in prospettiva di garantire sviluppo alle fasi successive in un programma globale.

- Nel I turno le modalità di svolgimento sono quelle previste come da tabellone della manifestazione:
 - Triangolari: effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B), riposerà la società scritta al terzo posto (C); nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta; nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.
- Nei sedicesimi di finale giocherà in casa la società scritta al rigo *superiore* del prospetto.
- Negli ottavi di finale se tutte e due le società hanno giocato nel turno precedente entrambe in casa o fuori giocherà in casa la società scritta al rigo *inferiore* del prospetto, diversamente giocherà in casa la società che nel turno precedente avrà giocato fuori casa.
- Nei quarti di finale se tutte e due le società hanno giocato nel turno precedente entrambe in casa o fuori giocherà in casa la società scritta al rigo *superiore* del prospetto, diversamente giocherà in casa la società che nel turno precedente avrà giocato fuori casa.
- Nelle semifinali se tutte e due le società hanno giocato nel turno precedente entrambe in casa o fuori giocherà in casa la società scritta al rigo *inferiore* del prospetto, diversamente giocherà in casa la società che nel turno precedente avrà giocato fuori casa.

I turno

▪ triangolari:

Risulta vincente del turno la società che:

- ha ottenuto il maggior numero di punti;
- a parità di punti la miglior differenza reti;
- a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;
- a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;
- ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura della Segreteria del Comitato Regionale Toscana.

Turni in gara unica

Supererà il turno la società vincente. Se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Finale regionale **Stadio CFF FIGC-LND BOZZI FIRENZE**

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

DATE

I turno	7/09 - 14/09 -24/09/2025
Sedicesimi di finale	22/10/2025
Ottavi di finale	19/11/2025
Quarti di finale	04/02/2026
Semifinali	11/03/2026
Finale	da definire

MODALITÀ AMMINISTRATIVE

- I turno triangolari: l'incasso della gara è di competenza della società che giuoca in casa.
- Turni a gara unica: l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate all'incontro.
- Gara di finale: dall'incasso dovrà essere tolto l'importo da versare alla S.I.A.E., l'importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente, decurtato delle spese e dei servizi, dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale Toscana.

PREMI E RICONOSCIMENTI

La squadra vincente viene premiata con:

- trofeo di Campione Regionale di Coppa Toscana di Prima Categoria e n. 30 medaglie per i calciatori e lo staff tecnico;

La squadra finalista regionale viene premiata con:

- targa di Finalista Regionale di Coppa Toscana di Prima Categoria e n. 30 medaglie per i calciatori e lo staff tecnico.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Toscana di Prima Categoria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva 2025/2026 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all'età massima e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.. L'inosservanza delle disposizioni predette comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI:

Sono consentite cinque sostituzioni indipendentemente dal ruolo.

È data la possibilità di effettuare una sostituzione in più (sesta) negli eventuali tempi supplementari (previsti solo gara Finale).

ORGANIZZAZIONE RECLAMI E DISCIPLINA SPORTIVA:

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente allo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva:

- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
 - visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
 - visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
 - visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Per le gare di Coppa i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.
Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 300 per le società di Prima Categoria. Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

ORARI E CAMPI DI GIUOCO

Gli orari delle gare sono quelli fissati dal C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D. È tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l'accordo della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale.

Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di gioco sul quale la società ospitante abitualmente gioca le sue gare. Tali richieste devono pervenire al C.R.T. almeno otto giorni prima della data fissata per la disputa della partita.

ARBITRI

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI LEGA IN FATTO DI COPPA TOSCANA

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Toscana Dilettanti – fase regionale. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.